

Interventi di messa in sicurezza di emergenza di un sito incluso in un SIN

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I *quater* 20 ottobre 2021, n. 10731 - Mezzacapo, pres.; Tomassetti, est. - Fallimento della Cantieri Mericraft S.p.A. (Già Cantieri di Baia S.p.A.) (avv.ti G. e B. Leone) c. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Avv. gen. Stato).

Ambiente - Ordine di porre in essere interventi di messa in sicurezza di emergenza di un sito incluso in un SIN - Illegittimità.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe l'odierna ricorrente impugna il provvedimento prot. n. 15409/TRI/DI del 12 maggio 2011 del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, di richiesta alla Cantieri di Baia di trasmissione del Piano di caratterizzazione e del documento tecnico relativo agli interventi di messa in sicurezza di emergenza già adottati e/o in corso di adozione entro 30 giorni dal ricevimento della nota nonché di diffida dall'eseguire qualsiasi tipo di intervento che interferisca con le matrici ambientali suolo, sottosuolo ed acqua di falda potenzialmente contaminate ed ogni altro provvedimento preordinato, collegato, connesso e consequenziale, tra cui, in particolare, il verbale della Conferenza di servizi decisoria del 28 febbraio 2006, i D.M. di perimetrazione del SIN Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano del 10 gennaio 2000, dell'8 marzo 2001 e del 31 gennaio 2006 nonché la nota del Commissario di Governo del 7 dicembre 2005 di trasmissione della sub-perimetrazione del SIN.

L'oggetto della presente controversia è sostanzialmente sovrapponibile a quello trattato nei ricorsi riuniti R.G. n. 8944 e 9806 del 2007, riguardanti l'impugnazione, ad opera della Cantieri di Baia S.p.a., del provvedimento 19 giugno 2007, n. 6805/CD/MP/U, del Commissario di Governo per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella Regione Campania, con cui le era stato intimato di provvedere ed attivare entro le 48 ore successive le procedure di messa in sicurezza d'emergenza (M.I.S.E.) del sito nel quale veniva svolta l'attività industriale, incluso nel SIN (sito d'interesse nazionale) litorale Domizio - Flegreo ed Agro Aversano, e di trasmettere nei dieci giorni seguenti gli atti dimostrativi dell'avvenuta od attivante M.I.S.E., nonché, nei successivi trenta giorni, il piano di caratterizzazione del sito; del verbale della conferenza dei servizi decisoria indetta e tenuta dal Ministero dell'ambiente in data 28 febbraio 2006, sull'attività svolta dall'ARPAC; dei decreti 10 gennaio 2000 e 10 gennaio 2006 di approvazione del perimetro provvisorio delle aree del litorale Domizio Flegreo ed Agro Aversano; del piano regionale di bonifica delle aree inquinate della Regione Campania, approvato con ordinanza 1° aprile 2005, n. 49.

Il Tribunale, con sentenza n. 1544/2013 del 12 febbraio 2013, passata in cosa giudicata, ha annullato il provvedimento 19 giugno 2007, n. 6805/CD/MP/U, del Commissario di Governo per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella Regione Campania, respingendo il ricorso con riguardo agli ulteriori provvedimenti in assenza di interesse all'annullamento.

L'odierna vicenda – analoga a quella oggetto dei ricorsi indicati – può essere ricostruita nel modo seguente.

La l. 426/98, all'art. 1, IV comma, identificò il "Litorale Domizio Flegreo ed Agro Aversano" quale sito ad alto rischio ambientale, e stabilì che gli ambiti dei siti di interesse nazionale fossero perimetrati dal Ministero dell'ambiente, sentiti i Comuni interessati.

In attuazione di tale prescrizione, dapprima con D.M. 10 gennaio 2000, e poi con il D.M. 8 marzo 2001, il Ministero dell'ambiente approvò il perimetro provvisorio delle aree del "Litorale Domizio Flegreo ed Agro Aversano", demandando l'individuazione delle aree oggetto di subperimetrazione al presidente della regione Campania - commissario delegato.

In seguito, con l'ordinanza commissariale 31 dicembre 2004, n. 233, fu disposto l'affidamento all'ARPAC delle attività per definire la subperimetrazione dei Comuni appartenenti allo stesso sito, cui seguì la nota 6 dicembre 2005, prot. 9738/CD/LT, con la quale il Commissario di governo per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella Regione Campania trasmise al Ministero copia della subperimetrazione.

Infine, dopo un'ulteriore integrazione, recante l'inserimento di altri 16 comuni (D.M. 10 gennaio 2006), la conferenza di servizi decisoria tenutasi presso il Ministero in data 28 febbraio 2006, approvò la subperimetrazione del Litorale.

Tale attività ha preceduto l'ordinanza 19 giugno 2007, n. 6805/CD/MP/U del subcommissario per l'emergenza, le bonifiche e la tutela delle acque nella Regione Campania, avente ad oggetto «*Legge 426/98 - Sito di Interesse Nazionale - D.M. 10.01.2000 - D.M. 08.03.2001 - D.M. 31.01.2006 - Perimetrazione "Litorale Domizio Flegreo ed Agro Aversano" - Notifica attivazione procedure di caratterizzazione, ed in mancanza diffida ad adempiere ed esecuzione in danno*» e l'odierno provvedimento prot. n. 15409/TRI/DI del 12 maggio 2011 del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, di richiesta alla Cantieri di Baia di trasmissione del Piano di caratterizzazione e del documento tecnico relativo agli interventi di messa in sicurezza di emergenza già adottati e/o in corso di adozione entro 30 giorni dal



ricevimento della nota nonché di diffida dall'eseguire qualsiasi tipo di intervento che interferisca con le matrici ambientali suolo, sottosuolo ed acqua di falda potenzialmente contaminate.

In particolare, nell'atto oggetto di odierna impugnazione, il Ministero dell'Ambiente, premesso che *"il sito di interesse nazionale 'Litorale Domizio Flegreo ed Agro Aversano' è stato individuato come sito di bonifica di interesse nazionale dall'art. 1, comma 4 della Legge n. 426/98 ed è stato perimetrato con D.M. 10/01/2000, D.M. 08/03/2001 e D.M. 31/01/2006, con l'inserimento all'interno della perimetrazione del territorio di n. 77 Comuni; (che) la Conferenza dei Servizi decisoria del 28/02/2006 ha preso atto della sub-perimetrazione del sito d'interesse nazionale del Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano, elaborata da Sviluppo Italia Aree produttive e da ARPAC e trasmessa dal Commissario di Governo con nota del 7 dicembre 2005; (che) l'Azienda in indirizzo svolge la propria attività nel territorio del Comune di Bacoli e la subperimetrazione ha confermato la presenza dell'area in esame all'interno della perimetrazione del SIN 'Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano'",* ha richiesto alla ricorrente *"di trasmettere, così come previsto dalla vigente normativa, il Piano della Caratterizzazione dell'area di competenza, entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della presente nota, nonché un documento tecnico relativo agli interventi di messa in sicurezza di emergenza già adottati e/o in corso di adozione, ove necessario"*, diffidando la ricorrente *"dall'eseguire qualsiasi tipo di intervento che vada ad interferire con le matrici ambientali suolo, sottosuolo ed acqua di falda potenzialmente contaminate ai sensi dell'art. 1 del decreto di perimetrazione del 10/01/2000"*.

Avverso tale provvedimento la ricorrente propone ricorso per violazione di legge ed eccesso di potere richiamando, in proposito, quanto già statuito dalla sentenza n. 1544/2013 del Tar Lazio.

Si è costituita l'Amministrazione resistente deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Il ricorso è parzialmente fondato nei sensi di cui alla motivazione.

Il Collegio non può non richiamare quanto già affermato dalla sentenza n. 1544/2013 del Tar Lazio e da altri precedenti della Sezione I (T.A.R. Lazio, I, 27 dicembre 2011, nn. 10197, 10198, 10199, 10200, 10201, 10202, 10203, 10204, 10205, 10207 e 10210) avverso analoghi provvedimenti, uniformemente, peraltro, alle statuizioni rese dal Consiglio di Stato nell'ambito dei numerosi ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica proposti da altre numerose aziende ubicate nel sito di interesse nazionale *"Litorale Domizio Flegreo ed Agro Aversano"*, destinatarie di ordini di caratterizzazione e messa in sicurezza dell'area aziendale identici a quello di cui qui si discute, che hanno trovato accoglimento (si confronti, per tutti, il D.P.R. 26 aprile 2010, su parere C. Stato, II, n. 4026/2008, reso nell'Adunanza 18 marzo 2009).

Sotto tale profilo, deve trovare accoglimento la censura di difetto d'istruttoria: e non v'è ragione di decidere altrimenti i ricorsi proposti dalla odierna ricorrente, la quale propone tale censura unitamente al vizio di sviamento di potere giacché l'Amministrazione ha emesso un provvedimento dal contenuto identico - senza alcuna nuova e diversa motivazione e rinnovata attivazione procedimentale - rispetto a quello a suo tempo adottato dal Commissario di Governo (prot. n. 6805/CD/MP/U del 19 giugno 2007), la cui esecutività fu dapprima sospesa dalla VI Sezione del Consiglio di Stato con ordinanza n. 1715 del 28 marzo 2008, nel giudizio intrapreso dinanzi a codesto Tribunale (R.G. n. 8944 e 9806/2007) dalla Società Cantieri di Baia contro il Commissario di Governo per le bonifiche e tutela delle Acque della Regione Campania e il Ministero dell'Ambiente per l'annullamento di un provvedimento di contenuto analogo a quello oggetto del presente giudizio e poi definitivamente annullato da codesta Sezione con sentenza n. 1544/2013.

Invero, come si desume dal suo contenuto, prima riprodotto, l'ordinanza non indica quale evento avrebbe contaminato l'area appartenente alla ricorrente; e, ancor prima, non chiarisce quali siano i parametri, rispetto ai quali sarebbe stato costì riscontrato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione.

Tale genericità anzitutto si pone in aperto contrasto con le previsioni di legge, secondo cui gli adempimenti imposti - messa in sicurezza di emergenza e caratterizzazione - presuppongono entrambi che sia già stato in concreto accertato l'avvenuto superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (art. 242, commi 2 e 3, d. lgs. 152/2006).

Al contrario, il generico contenuto dell'ordinanza imporrebbe alla ricorrente di effettuare complesse e onerose ricerche per stabilire se il terreno sia effettivamente inquinato, per poi eventualmente procedere alle attività richieste.

Se va annullata l'ordinanza 19 giugno 2007, n. 6805, il ricorso va invece respinto per quanto riguarda, viceversa, la domanda di annullamento degli ulteriori provvedimenti, essendo carente l'interesse al loro annullamento.

Invero, con riferimento alla fattispecie in esame, la perimetrazione ha circoscritto l'ambito di potenziale inquinamento definito *"Litorale Domizio Flegreo ed Agro Aversano"*, e ciò è stato fatto con un atto generale, il quale non richiedeva specifica motivazione, dando puntuale applicazione all'art. 1, IV comma della l. 426/98.

D'altronde, per i soggetti titolari di aree incluse, tra cui la stessa ricorrente, tale delimitazione non è pregiudizievole.

Il danno consegue invece dagli specifici provvedimenti di messa in sicurezza, come quello impugnato, i quali dovrebbero individuare le aree effettivamente inquinate, e disporre la M.I.S.E.: cosa che, in specie, non è però avvenuta correttamente, come si è precedentemente rilevato.

Conseguentemente e per i motivi esposti, il ricorso risulta fondato quanto alla richiesta di annullamento del provvedimento prot. n. 15409/TRI/DI del 12 maggio 2011 del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare.

Le spese, in considerazione della soccombenza reciproca e della vetustà del ricorso, possono essere compensate per intero tra le parti.

(Omissis)

Fondazione



OSSERVATORIO
SULLA CRIMINALITÀ
NELL'AGRICOLTURA
E SUL SISTEMA
AGROALIMENTARE

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it